

Massima numero 9 del 18 gennaio 2017

Impegno solidale scarl - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e refezione a domicilio per anziani per il Comune di Matino - Importo a base di gara € 550.000,00 oltre iva - Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. Comune di Matino Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Matino e Parabita

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 80, comma 5, lett. c, del Dlgs 50/2016 Art. 50, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Parole chiave: Illecito professionale - Valutazione della Stazione appaltante - Inidoneità a minare il rapporto fiduciario con l'impresa privata Clausola sociale - Inserimento facoltativo nei bandi di gara

E' infondato il rilievo mosso dall'istante, relativamente agli asseriti illeciti professionali, collegati all'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c, del Dlgs 50/2016 atteso che la stazione appaltante ha valutato il comportamento della ditta come non idoneo a minare la fiducia da riporre ex ante nell'impresa privata.

L'espressione "possono inserire (...) specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato", contenuta nella disposizione che prevede l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara (art. 50 del D.lgs 50/2016), riconosce alle stazioni appaltanti una mera facoltà di inserimento della clausola e, pertanto, il mancato utilizzo non è in alcun modo assoggettato ad obbligo motivazionale.